

**PROCEDURA IN MATERIA DI OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE**

*- in applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con
Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 così come modificato con Delibera Consob
n. 17389 del 23 giugno 2010 -*

* * *

Edizione entrata in vigore il 12 maggio 2017.

*Procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 novembre 2010, da
ultimo modificata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 maggio 2017.*

1. Oggetto

1.1 La Procedura in materia di operazioni con parti correlate di seguito descritta (la “**Procedura OPC**”) definisce - in attuazione del Regolamento delle operazioni con parti correlate approvato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (così come modificato con delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010, il “**Regolamento**”) - il regime procedurale che Italiaonline S.p.A. (“**IOL**” o la “**Società**”) dovrà applicare in occasione della realizzazione - in via diretta o per il tramite di società controllate - di Operazioni con Parti Correlate, come *infra* definite.

1.2 La “*Procedura per l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 150, comma primo, D.Lgs. n. 58 del 1998*” (la “**Procedura 150**”), disponibile sul sito www.italiaonline.it, disciplina - così come modificata per effetto dell’entrata in vigore della Procedura OPC - la ricognizione informativa delle Operazioni con Parti Correlate di cui al par. 6.1 della Procedura OPC, che restano escluse dal regime applicativo della Procedura OPC.

1.3 È cura della Società individuare un set di regole operative ed organizzative interne, a supporto dell’applicazione della Procedura OPC, per agevolare e guidare le funzioni aziendali che, in ragione della loro attività, potrebbero trovarsi ad avviare processi relativi ad operazioni qualificabili come Operazioni con Parti Correlate di cui alla Procedura OPC.

* * *

2. Definizioni

I termini utilizzati nel testo della Procedura OPC hanno il seguente significato.

2.1 Definizioni ex art. 3 del Regolamento

Amministratori Indipendenti

Sono Amministratori Indipendenti gli amministratori riconosciuti come tali ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. cui la Società ha aderito.

Amministratori non Correlati

Sono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate, come *infra* definite.

Operazioni di Maggiore Rilevanza

Sono le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- a) *indice di rilevanza del controvalore*: è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto consolidato tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della

Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato.

Il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

b) *indice di rilevanza dell'attivo*: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società, tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società (ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione). In particolare:

- (i) per le operazioni di acquisizione/cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata (indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione);
- (ii) per le operazioni di acquisizione/cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
 - in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
 - in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta;
- (iii) per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
 - in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
 - in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;

c) *indice di rilevanza delle passività*: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società, tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società (ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti).

Operazioni di Minore Rilevanza

Sono le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo, come *infra* definite.

Operazioni Ordinarie

Sono le Operazioni con Parti Correlate che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa ovvero della connessa attività finanziaria, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, ossia a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Soci non Correlati

Sono i soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

2.2 Definizioni ex Allegato 3 del Regolamento

Controllo e Controllo Congiunto

Il Controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le sue controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il Controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- i) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- ii) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- iii) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- iv) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il Controllo Congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche

Sono i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) e i sindaci della società stessa.

Influenza Notevole

È il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo.

L'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente, per esempio tramite le società controllate, il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che tale soggetto abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente, per esempio tramite società controllate, una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.

La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole. L'esistenza di Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (i) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (ii) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (iii) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (iv) l'interscambio di personale dirigente;
- (v) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Joint Venture

È un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

Operazioni con Parti Correlate

Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento, un'Operazione con Parte Correlata è un qualunque trasferimento di risorse, servizi e obbligazioni fra Parti Correlate, come *infra* definite, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

A tal fine, sono comunque comprese (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale realizzate con Parti Correlate, (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici ai componenti degli organi di amministrazione e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Parti Correlate

Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento, un soggetto è Parte Correlata a IOL se

- a) direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone)
 - controlla IOL, è controllato da IOL o è sottoposto a comune Controllo,
 - detiene una partecipazione in IOL tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima,
 - esercita Controllo Congiunto su IOL;
- b) è una Società Collegata, come *infra* definita, di IOL;

- c) è una Joint Venture in cui IOL è una partecipante;
- d) è un Dirigente con Responsabilità Strategica di IOL o della sua controllante;
- e) è uno Stretto Familiare, come *infra* definito, di uno dei soggetti di cui alla lettera a) o d);
- f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti di IOL o di qualsiasi altra società ad essa correlata.

Società Collegata

Qualsiasi entità in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole, ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Società Controllata

Qualsiasi entità soggetta al Controllo di un'altra entità.

Specifico Presidio Equivalente

I presidi alternativi indicati ai successivi paragrafi 3.1.c e 3.2.c. della presente Procedura OPC qualora, in relazione a una determinata Operazione con Parte Correlata, non sia possibile annoverare un adeguato numero di Amministratori Indipendenti.

Stretto Familiare

Sono Stretti Familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende che possano influenzare o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Società, ossia:

- a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

2.3 Definizioni in applicazione degli art. 13 e 14 del Regolamento

Operazioni di Importo Esiguo

Sono quelle il cui ammontare massimo del corrispettivo - in coerenza con i limiti previsti dalla Procedura 150 - è inferiore o uguale (i) a Euro 250.000,00 per le operazioni con parti correlate infragruppo, (ii) a Euro 50.000,00 per le operazioni con parti correlate non infragruppo.

Interessi Significativi

Sono qualificati come tali:

- (i) il possesso di una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale con diritto di voto;
- (ii) la condivisione di uno o più consiglieri o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le sue Società Controllate e Società Collegate nel caso in cui i citati soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su

strumenti finanziari, o comunque di remunerazione variabile, che dipendono in misura superiore al 40% dai risultati conseguiti dalla Società Controllata o dalla Società Collegata;

- (iii) l'adesione a accordi di consolidato fiscale ove vi siano altre Parti Correlate della Società e tali operazioni non siano effettuate nel rispetto del principio dell'indifferenza per le Società Controllate.

3. Procedura di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

3.1 Operazioni di Minore Rilevanza

3.1.a) Comitato Controllo e Rischi

Il Comitato Controllo e Rischi, istituito dalla Società ai sensi dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina e composto da tre Amministratori Indipendenti oppure, qualora ciò non sia possibile, da tre amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti:

- i) verifica preliminarmente la mancanza di correlazione di ciascuno dei componenti rispetto all'Operazione di Minore Rilevanza;
- ii) ha il compito di esprimere, in via preventiva, un parere non vincolante sull'Operazione di Minore Rilevanza, sentito il Collegio Sindacale, sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- iii) ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, nel rispetto del limite di *budget* definito dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna Operazione di Minore Rilevanza;
- iv) riceve, con congruo anticipo a mezzo *e-mail*, informazioni complete ed adeguate sull'Operazione di Minore Rilevanza. Nel caso in cui le condizioni economiche dell'Operazione di Minore Rilevanza permettano di qualificare la medesima anche come Operazione Ordinaria, dovrà altresì ricevere la relativa documentazione a supporto.

3.1.b) Fase istruttoria e deliberativa

- i) Il Consiglio di Amministrazione e/o gli organi delegati approvano le Operazioni di Minore Rilevanza, previo parere del Comitato Controllo e Rischi, di cui al par. 3.1.a);
- ii) l'Amministratore Delegato assicura che i componenti del Comitato Controllo e Rischi ricevano - ai sensi e per gli effetti di quanto descritto al par. 3.1.a), iv) - complete ed adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza. Nel caso in cui tale operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato assicura che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse ai Consiglieri, anche ai sensi dell'art. 2381 c.c. e al Collegio Sindacale;
- iii) le deliberazioni consiliari di approvazione di un'Operazione di Minore Rilevanza devono contenere adeguate motivazioni a supporto dell'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;

- iv) l'Amministratore Delegato, in sede di "Relazione per l'adempimento degli obblighi ex art. 150, comma primo, D.Lgs. n. 58 del 1998 e art. 16 dello Statuto Sociale di cui alla Procedura 150" (Relazione 150), riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno trimestralmente sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza;
- v) fermi gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede legale in Assago, Milanofiori Nord, Via del Bosco Rinnovato n. 8, Palazzo U4 e presso la sede secondaria in Torino, Corso Mortara n. 22, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e sul proprio sito internet www.italiaonline.it, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato Controllo e Rischi di cui al par. 3.1.a), ii) o del diverso presidio equivalente di cui al par. 3.1.c) - da allegare al documento - e le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il citato parere.

3.1.c) Specifico Presidio Equivalente

Nel caso in cui il Comitato Controllo e Rischi cessasse di annoverare, con riferimento all'Operazione di Minore Rilevanza, la presenza di almeno due amministratori indipendenti non correlati, gli amministratori indipendenti correlati verranno sostituiti ai fini della redazione del parere di cui all'art. 3.1.a) ii), ove esistenti, con amministratori indipendenti non correlati da individuarsi in ordine decrescente rispetto alla durata della carica nel Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in caso di parità di anzianità della carica, al componente con maggiore anzianità anagrafica.

Nell'ipotesi in cui il Presidente del Comitato Controllo e Rischi sia, rispetto ad una specifica Operazione di Minore Rilevanza, un amministratore correlato, la presidenza del Comitato Controllo e Rischi è affidata al componente più anziano in relazione alla durata in carica nel Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in caso di parità di anzianità della carica, al componente con maggiore anzianità anagrafica.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere come indicato ai paragrafi immediatamente precedenti, il parere di cui al par. 3.1.a) ii) sarà reso dall'amministratore indipendente non correlato, ove esistente, ovvero, in mancanza, dal Collegio Sindacale.

3.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

3.2.a) Comitato degli Amministratori Indipendenti

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti, istituito dalla Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 3 del Regolamento è composto esclusivamente da tre Amministratori Indipendenti:

- i) verifica preliminarmente la mancanza di correlazione di ciascuno dei componenti rispetto all'Operazione di Maggiore Rilevanza;

- ii) ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, nel rispetto del limite di *budget* definito dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza;
- iii) riceve dal Consiglio di Amministrazione con congruo anticipo a mezzo *e-mail* informazioni complete ed adeguate sull'Operazione di Maggiore Rilevanza;
- iv) deve essere preliminarmente coinvolto, collegialmente o tramite componenti dallo stesso delegati, nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e alle funzioni aziendali preposte nella conduzione delle trattative e nella fase istruttoria;
- v) può esprimere, in via preventiva, un motivato parere sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, nonché sulla convenienza economica e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

3.2.b) Fase istruttoria e deliberativa

- i) Il Consiglio di Amministrazione ha la competenza esclusiva a deliberare in materia di Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo quanto previsto al par. 3.3;
- ii) l'Amministratore Delegato assicura il rispetto degli adempimenti indicati nel par. 3.2.a) a carico del Consiglio di Amministrazione;
- iii) il Consiglio di Amministrazione delibera, con le maggioranze richieste ai sensi di legge e di statuto, sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti, secondo quanto previsto nel par. 3.2.a) v) e/o con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori Indipendenti;
- iv) In caso di avviso contrario della maggioranza degli Amministratori Indipendenti, il Consiglio di Amministrazione può comunque approvare le Operazioni di Maggiore Rilevanza, a condizione che
 - ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) c.c., l'assemblea abbia preventivamente autorizzato il compimento delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, a fronte di disposizione statutaria in tal senso;
 - la maggioranza dei soci non correlati all'Operazione di Maggiore Rilevanza presenti in assemblea in misura almeno pari al 10% del capitale votante, non abbia espresso voto contrario all'operazione.

3.2.c) Specifico Presidio Equivalente

Ove, per difetto dei requisiti indicati nella lettera d) dell'art. 8 del Regolamento, non fosse possibile annoverare almeno tre Amministratori Indipendenti, gli amministratori indipendenti correlati verranno sostituiti ai fini del compimento delle attività di cui al par. 3.2.a), ove esistenti, con amministratori indipendenti non correlati da individuarsi in ordine decrescente rispetto alla durata della carica nel Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in caso di parità di anzianità della carica, al componente con maggiore anzianità anagrafica.

Nell'ipotesi in cui il Presidente del Comitato Amministratori Indipendenti sia, rispetto ad una specifica Operazione di Maggiore Rilevanza, un amministratore correlato, la

presidenza del Comitato Amministratori Indipendenti è affidata al componente più anziano in relazione alla durata in carica nel Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in caso di parità di anzianità della carica, al componente con maggiore anzianità anagrafica.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere come indicato ai paragrafi immediatamente precedenti, le attività di cui al par. 3.2.a) saranno svolte dagli amministratori indipendenti non correlati, ove esistenti, ovvero, in mancanza, dal Collegio Sindacale e la delibera di approvazione dovrà recare il parere o il voto favorevole dello Specifico Presidio Equivalente utilizzato.

3.3 Operazioni di competenza assembleare

- i) Le disposizioni dei par. 3.1 e 3.2 si applicano con riferimento all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, nel caso in cui le operazioni di cui ai citati paragrafi siano di competenza assembleare;
- ii) le proposte di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'Assemblea di cui al par. 3.2.b) iv) possono essere approvate anche ove consti l'avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti o del Collegio Sindacale, fermo restando che il compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza resterà sospesa qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, fermi i quorum di cui al par. 3.2.b) iv).

3.4 Società Controllate

La Procedura OPC disciplina anche le Operazioni con Parti Correlate effettuate da Società Controllate e che siano state preventivamente esaminate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In proposito, le Società Controllate informano l'Amministratore Delegato della Società e mettono a disposizione l'informazione necessaria, fermi restando, in caso di Società Controllate estere, i limiti derivanti da eventuali prescrizioni normative o regolamentari del paese estero.

4. Informativa

Le Parti Correlate della Società, non appena possibile, comunicano all'Amministratore Delegato le informazioni necessarie per consentire alla Società l'adempimento degli obblighi previsti dalla Procedura OPC.

L'Amministratore Delegato informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, in sede di adunanza del Consiglio di Amministrazione, della presenza di Operazioni con Parti Correlate, rientranti nella disciplina applicativa della Procedura OPC.

Al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 154-bis del TUF e a valle dell'approvazione dell'Operazione con Parte Correlata da parte dell'organo competente, il segretario del Consiglio di Amministrazione della Società comunica al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate nel rispetto del Regolamento e della Procedura OPC.

5. Delibere quadro

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di assumere delibere-quadro, relative ad una serie di operazioni realizzate con determinate categorie di Parti Correlate, a condizione che:

- (i) si applichi il regime procedurale conforme a quanto indicato nel par. 3, in relazione del prevedibile ammontare massimo complessivo delle operazioni cumulativamente considerate oggetto di delibera-quadro;
- (ii) la delibera-quadro presenti le seguenti caratteristiche,
 - l'efficacia non sia ultra annuale,
 - sia riferita a operazioni sufficientemente determinate e riporti almeno il prevedibile ammontare massimo delle singole operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

L'Amministratore Delegato fornisce un'informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione della delibera-quadro.

6. Area di applicazione; esenzioni e casi di urgenza

6.1 Il Regolamento, salvo quanto infra descritto, e la Procedura OPC non si applicano:

- i) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- ii) fermo quanto previsto dall'art. 5, ottavo comma del Regolamento, ai piani di compensi basati su strumenti finanziari deliberati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF;
- iii) fermo quanto previsto dall'art. 5, ottavo comma del Regolamento, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto le remunerazioni di amministratori investiti di particolari cariche, nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che,
 - la Società abbia adottato una politica di remunerazione,
 - nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il comitato interno per le remunerazioni, costituito ai sensi dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate da Amministratori Indipendenti, o, in mancanza per qualsiasi motivo della presenza del citato comitato ovvero, al suo interno, di tre Amministratori Indipendenti, un comitato di amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti,
 - sia stata sottoposta all'approvazione dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione,
 - la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- iv) fermo quanto previsto dall'art. 5, ottavo comma del Regolamento, alle Operazioni Ordinarie;
- v) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate e Società Collegate di IOL, purché nelle Società Controllate o Società Collegate non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate di IOL.

6.2 Se ai sensi della Procedura OPC, un'Operazione di Maggiore Rilevanza costituisce anche un'Operazione Ordinaria, la Società:

- i) comunica a Consob entro 7 giorni dall'approvazione dell'organo competente, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo della/e operazione/i che ha/hanno beneficiato dell'esclusione;

- ii) indica nella relazione intermedia e nella relazione annuale sulla gestione quali tra le seguenti operazioni (singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento, altre singole operazioni concluse con le Parti Correlate che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società) siano state concluse avvalendosi della presente esclusione.

7. Norma di rinvio

Per tutto quanto ivi non espressamente disciplinato, si rimanda alle disposizioni del Regolamento.